

12.24
10/6/2017

Att. Ist.
(FP)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Consiglio Regionale del Piemonte



00013656/A0100C-04 11/04/17 CR

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

CL02-18-02/1048/2017/X

12:17 10 Apr 17 A00100C 002656

CL02-06/227/2017/X

ORDINE DEL GIORNO N. 1045

collegato al Disegno di legge regionale n. 237 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019"

ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

OGGETTO: *Valutare l'opportunità di potenziare il sostegno alla legge regionale n. 58/1978 e rivedere i criteri di cui alla DGR n. 116-1873 del 20 luglio 2015, attuativa di tale legge, individuando modalità che consentano di continuare a sostenere le realtà culturali, presenti sul territorio piemontese, virtuose e in grado di cofinanziare i propri progetti anche con risorse economiche limitate*

Il Consiglio regionale,

premesso che

- la tutela, lo sviluppo e la diffusione dei beni, delle attività e dei valori della cultura si collocano necessariamente al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese. Del resto, è ormai acquisita la convinzione secondo cui la cultura costituisca un bene comune di straordinaria ricchezza, che, in tutte le sue diverse manifestazioni, deve essere protetto e potenziato. La cultura, tuttavia, non è soltanto uno degli interessi pubblici essenziali, tutelato dai Trattati internazionali e dalla Costituzione, ma rappresenta anche l'oggetto di un insieme di diritti fondamentali del cittadino e delle formazioni sociali, tra i quali emerge il diritto alla più ampia fruizione dei beni e delle attività culturali;
- la nostra Regione ha inteso, fin dai suoi primi anni di vita, sostenere le attività e i valori della cultura attraverso un'apposita normativa il cui cardine è costituito dalla legge

regionale 28 agosto 1978, n. 58 (*Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali*), che ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso e omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale;

- la l.r. n. 58/1978 ha costituito, nel tempo, uno strumento fondamentale per sostenere un settore, come quello della cultura, che nella nostra regione è connotato dalla presenza accanto alle grandi istituzioni, di imprese di piccole dimensioni ma comunque caratterizzate da stabilità e continuità dell'attività, nonché di associazioni basate essenzialmente sulla prestazione d'opera volontaria di cittadini che dedicano il loro impegno all'organizzazione di attività (rassegne, mostre, gestione di spazi, ecc.) che garantiscono importanti, e talvolta irrinunciabili, presidi culturali sul territorio;

considerato che

- l'articolo 6 della succitata l.r. 58/1978 stabilisce che gli Enti Locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali presentino documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale secondo le modalità individuate con provvedimento dell'Amministrazione regionale;
- in particolare, il comma 1 bis dell'articolo 6 della suddetta legge dispone che le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi, nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo siano definite dalla Giunta regionale;
- gli attuali criteri, validi per il triennio 2015-2017, sono stati approvati con la DGR n. 116-1873 del 20 luglio 2015; all'Allegato A1, relativo ai criteri di valutazione delle istanze di contributo, è precisato che: ***“non possono essere riconosciuti contributi il cui importo, sulla base dell'applicazione dei criteri contenuti nel presente documento, risulti inferiore ai seguenti limiti minimi di intervento: a) limite minimo generale dei contributi: 10.000,00 euro a fronte di progetti il cui costo a preventivo sia almeno pari o superiore a 20.000,00 euro;”***;

valutato come

- la riduzione ormai strutturale delle risorse pubbliche a disposizione determina necessariamente una più attenta selezione dei progetti che ogni anno vengono sottoposti alla Regione al fine di richiedere sostegno economico;

- non sia semplice, dunque, in particolare in questa delicata fase congiunturale, conciliare la duplice finalità insita nella l.r. 58/1978 di sostenere la diffusione delle attività culturali sul territorio e, al contempo, di favorire la crescita di soggetti professionalmente qualificati e solidi strutturalmente;

ritenuto, tuttavia, che

- sia fondamentale continuare ad assicurare il sostegno della Regione a realtà che hanno dimostrato un'effettiva capacità di relazione con partner e territori nonché il radicamento delle iniziative proposte anche su territori periferici rispetto ai consolidati flussi della distribuzione culturale, iniziative e progetti che hanno assunto caratteri di originalità all'interno del sistema culturale piemontese, svolgendo, talvolta, una funzione importantissima per lo sviluppo locale;
- ferma restando la necessità di stabilire opportuni parametri nell'ambito dei criteri di erogazione dei contributi regionali, il limite minimo generale per le istanze di 10.000 euro di cui all'Allegato A1 della D.G.R. n. 116-1873 causi l'esclusione dall'attribuzione dei contributi di molti progetti culturali. Tali condizioni rischiano, pertanto, di mettere a repentaglio la prosecuzione delle attività promosse da realtà locali ben consolidate e che si sono dimostrate, nel corso degli anni, in grado di proporre, in cofinanziamento sia diretto che attraverso il coinvolgimento di altri soggetti, progetti di indubbio valore, nonché di notevole attrattiva;
- sia opportuno, altresì, valutare l'adozione di procedure che consentano ai richiedenti di rendicontare, almeno in prima istanza, non le spese sostenute per l'intero progetto, ma solamente la parte ammessa al contributo regionale, in modo da evitare situazioni per cui i richiedenti debbano anticipare le spese totali dei progetti per poter essere in grado di presentare la rendicontazione. L'adozione di tale procedura inoltre consentirebbe comunque di esercitare controlli *ex post* anche sulla restante parte progettuale;

ribadito come

- la pluralità dell'offerta culturale abbia una rilevanza strategica per la nostra regione, come *motore* della crescita e di un progresso non solo economico, ma anche sociale;
- la qualità e l'attrattiva dell'offerta culturale non necessariamente debbano essere direttamente proporzionali all'entità dell'impegno economico profuso dal proponente,

ma sia possibile realizzare anche progetti di riconosciuto valore con risorse economiche limitate;

IMPEGNA

la Giunta regionale

- a valutare l'opportunità di rivedere i criteri di cui alla DGR n. 116-1873 del 20 luglio 2015, attuativa della legge regionale n. 58/1978, individuando modalità alternative che consentano di continuare a sostenere comunque le realtà culturali, presenti sul territorio piemontese, virtuose e in grado di cofinanziare i propri progetti anche con risorse economiche limitate;
- a individuare, in sede di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, modalità atte a consentire il potenziamento del sostegno alla legge regionale n. 58/1978.

Torino, 9 marzo 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)